

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../453847/2004

OGGETTO: COMUNE DI LA LOGGIA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 10 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONE.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C., adottato dal Comune di La Loggia con deliberazione C.C. n. 35 del 14/10/2004, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. 114/2004)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 35/2004 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati, finalizzati alla ripermimetrazione di un'area "S" con destinazione a servizi (parcheggio pubblico);

rilevato che il Comune di La Loggia, con la deliberazione testè citata, propone nello specifico, al fine di avviare i lavori di riqualificazione ambientale delle aree verdi comunali, quanto segue:

- un incremento pari a mq 19.40 dell'area a servizi "S" a fronte di una riduzione della limitrofa area di recupero residenziale "Rb6", destinato all'ampliamento del parcheggio pubblico;
- una riduzione di superficie dell'area a servizi "S", pari a mq 412, non utilizzabile a fini pubblici per la sua conformazione planimetrica, in ampliamento all'area residenziale "Rb6", comportante incremento di capacità insediativa residenziale;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di La Loggia con deliberazione C.C. n. 35 del 14/10/2004, la seguente osservazione:

<< è opportuno che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali" in quanto, nella "*Relazione Illustrativa*" allegata alla Variante, non viene dimostrata la raggiunta capacità insediativa esaurita del vigente P.R.G.C., requisito indispensabile per poter utilizzare l'incremento del 4% consentito dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41.

Al riguardo si ricorda che la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998, al paragrafo "Varianti strutturali e Varianti parziali (art. 17, commi 4 e 7)", precisa: "*L'Amministrazione Comunale, per determinare la capacità insediativa residua di un Piano Regolatore deve utilizzare i medesimi criteri e la medesima impostazione procedurale assunti per la formazione del piano Regolatore e desumibili dagli atti di progetto...*". Nello specifico, il calcolo riportato dalla "*Relazione Illustrativa*" è riferito esclusivamente alle aree residenziali di recupero "*Rb*", individuando l'aumento di n. 2 abitanti insediabili nell'area "*Rb6*" oggetto di Variante ed "*... una incrementabilità residua del numero di abitanti pari a 16...*" nel complesso delle zone "*Rb*";>>

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante parziale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di La Loggia la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,